

CONVENZIONE PER CONCESSIONE IN USO DI LOCALI O STRUTTURE DA ADIBIRE A SEDE DI ATTIVITÀ DURANTE IL PERIODO ESTIVO

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____

TRA:

- 1) Il Sig. _____ nato a _____ il _____ residente in _____, qualità di _____ della _____, con sede in _____ (C.F. _____) autorizzato a rappresentare l'Ente di fronte a terzi in virtù dell'art. _____ della _____;

E

- 2) Il sig. Simone BALLARI, nato a Pinerolo, il 27/07/1982, residente in Bricherasio (TO), Via Mario Bertolino n. 6, in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Bricherasio (C.F. 01485680019) domiciliato presso la sede comunale, il quale interviene in nome, per conto e nell'interesse esclusivo del Comune medesimo, per la sua espressa qualifica ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 10/06/2019 esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO CHE:

- il Comune ha intenzione di attivare un centro estivo per il periodo 13/06/2022-24/06/2022;
- il Comune non dispone di aree idonee allo svolgimento delle attività ludiche;
- la Parrocchia Santa Maria Assunta, con sede in Bricherasio, Piazza Santa Maria n. 38, è proprietaria dei locali denominati "Oratorio San Domenico SAVIO" ed annesso cortile, identificati a catasto NCEU al FF 33 nn 224 C4 e 126 sub 1 A4, siti in via del Portone n. 6, e risultanti idonei alle attività ludiche definite dal Comune;
- è intendimento dell'amministrazione comunale, sentita la Parrocchia Santa Maria Assunta nella persona del Parroco don Ferdinando LANFRANCHINI, procedere alla stipula di apposita convenzione per l'utilizzo dei locali di proprietà della parrocchia medesima da adibire a sede di attività ludiche durante il periodo estivo;

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra rappresentate si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - Scopo della concessione dei locali – oratorio

La Parrocchia SANTA MARIA ASSUNTA, rappresentata dal Parroco Don Ferdinando LANFRANCHINI, concede in uso al Comune di Bricherasio, qui di seguito denominato "Concessionario", nella persona del suo legale rappresentante, che accetta, i locali evidenziati nella planimetria allegata facenti parte del complesso canonico sito in Bricherasio, Piazza Santa Maria n. 38, identificati a catasto NCEU al FF 33 nn 224 C4 e 126 sub 1 A4, siti in via del Portone n. 6, Bricherasio (TO), per lo svolgimento dell'attività Centro Estivo con finalità ricreative, sociali ed educative rivolte ai ragazzi del territorio pinerolese dai 6 ai 14 anni.

Art. 2 - Oggetto della concessione

La concessione in uso dei locali o della struttura comprende sia la struttura immobiliare come sopra individuata sia i beni mobili che ne costituiscono l'arredo.

Art. 3 - Durata della concessione

La concessione ha la durata dal 13 giugno al 24 giugno 2022 e non è tacitamente rinnovabile.

Art. 4 - Modalità di consegna e riconsegna degli immobili

I beni sono concessi nello stato di fatto in cui si trovano, perfettamente noti al concessionario.

Gli stessi beni dovranno essere riconsegnati alla scadenza nelle stesse condizioni, salvo il normale deperimento d'uso.

Il concessionario dovrà utilizzare e far utilizzare i beni in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia.

Art. 5 - Responsabilità del concessionario

Per tutta la durata della concessione il concessionario sarà considerato, nei termini di legge, concessionario responsabile e custode delle aree ad esso affidate.

Il concessionario, in caso di affidamento a terzi della gestione delle attività ludiche, potrà rivalersi sul gestore per qualsiasi danno arrecato agli immobili o agli arredi mantenendo indenne il concedente.

Art. 6 - Accertamenti e verifiche

Il personale del comune autorizzato dalla Parrocchia può accedere alle strutture date dalla parrocchia, accertarne lo stato ed effettuare tutte le indagini ed i controlli che riterrà necessari secondo competenza.

La struttura immobiliare dell'Ente concedente dispone dei requisiti di agibilità ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., Dlgs. 65/2017.

Art. 7 - Risarcimento danni

Tutti i danni causati a cose ed a persone durante il rapporto di concessione e relativi allo stesso, sono a carico del concessionario. Si applica in ogni caso l'art. 5 della presente convenzione.

Art. 8 - Utilizzo della struttura

La struttura immobiliare, come sopra individuata, viene messa a disposizione del Comune di Bricherasio. È previsto un contributo che sarà definito con apposita deliberazione di Giunta Comunale di € 500,00 onnicomprensivo.

Art. 9 - Divieto di utilizzo per altre finalità

È vietato al concessionario l'utilizzo della struttura per usi diversi da quelli di cui all'art.1.

Art. 10 - Obblighi

Nel caso la struttura richieda la temporanea chiusura totale o parziale, il concessionario non potrà accampare pretese alcune verso la Parrocchia Santa Maria Assunta. Analogamente nel caso in cui, a causa di sopravvenuti obblighi di legge, la struttura divenga inidonea agli usi previsti, la concessione potrà essere revocata senza obbligo di indennizzo alcuno nei confronti del concessionario.

Il concessionario si obbliga:

- ad assicurare l'uso diligente dei beni di cui all'art. 2 della presente convenzione da parte del proprio personale e dei terzi autorizzati, onde evitare danni di qualsiasi genere;

- a tenere comunque sollevata ed indenne la Parrocchia da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse derivare a persone o cose a causa delle attività svolte all'interno della struttura o in relazione alle stese, la cui responsabilità non sia risalente esclusivamente alla Parrocchia stessa.

Il concessionario non potrà sub-concedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della presente convenzione, senza formale autorizzazione della Parrocchia Santa Maria Assunta di Bricherasio.

Non potranno altresì essere apportate innovazioni o modificazioni nello stato dei locali, senza specifica autorizzazione della Parrocchia.

Art. 11 - Oneri a carico del concessionario

Il Comune assume a proprio carico la sanificazione degli spazi interni, in particolare:

- a) servizi igienici
- b) aule e superfici
- c) eventuale sanificazione straordinaria in caso di positività Covid

Art. 12 - Revoca concessione

La presente concessione potrà essere revocata ad insindacabile giudizio della Parrocchia in caso di:

- violazione delle norme che la disciplinano;
- utilizzo dei beni in oggetto della concessione per usi diversi;

Art. 13 – Rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti fanno rinvio alle norme del codice civile.

Art. 14- Oneri ed effetti fiscali

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti al presente atto, comprese le eventuali spese di registrazione, sono a carico del concessionario.

PER LA PARROCCHIA

PER IL COMUNE
